

Ratifica del decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0071780/2024 del 1° marzo 2024 relativo MISTER Smart Innovation S.c.r.l., con sede in Bologna - Modifiche statutarie

Il Consiglio di Amministrazione nella riunione del 19 marzo 2024, ha adottato all'unanimità dei presenti la seguente deliberazione n. 78/2024 – Verb. 496

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTO il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, n. 127 recante “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213 “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, entrato in vigore in data 1° marzo 2019;

CONSIDERATO che il CNR ha partecipato alla costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata “MISTER Smart Innovation S.c.r.l.”, precedentemente denominata “Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie abilitanti dell’Emilia-Romagna – MIST E-R”, con sede in Bologna, in data 26 giugno 2009. Il CNR partecipa con quota di € 314.973,45 al capitale sociale che attualmente ammonta a € 1.000.000,00 (di cui € 995.500,00 sottoscritto e versato);

CONSIDERATO che MISTER Smart Innovation si offre come partner delle aziende per attività di ricerca industriale, quale specialista nel trasferimento tecnologico al tessuto imprenditoriale;

CONSIDERATO che il Dott. Michele Muccini, Presidente della Società, designato dal CNR, con nota del 16 febbraio 2024, ha convocato l’Assemblea Straordinaria dei Soci per il 4 marzo 2024, alle ore 11.00 che prevede all’ordine del giorno la proposta di modifiche allo Statuto;

VISTE le modifiche proposte agli artt. 3, 4, 7, 9, 16, 18, 19, 21, 23 e 25 dello Statuto che in particolare prevedono:

- l'innalzamento da tre a cinque anni la durata in carica dei consiglieri di amministrazione;
- la riduzione della rappresentanza del CNR nel consiglio di amministrazione da due ad un membro, al fine di consentire un maggior coinvolgimento nella *governance* dei soci accademici, mantenendo l'equilibrio tra pubblico e privato negli organi di governo della Società senza mutare la natura di società partecipata, ma non controllata dai soci pubblici;
- l'eliminazione dell'obbligo di costituire un Comitato di Indirizzo Strategico il cui contributo è stato considerato non pienamente soddisfacente dal Consiglio di Amministrazione;
- altre proposte di natura non sostanziale che riguardano riformulazioni e precisazioni;

VISTA la nota del Dott. Muccini alla Presidente, Prof.ssa Carrozza, nella quale sono esposte le motivazioni che sottendono alle proposte di modifica e che le principali modifiche proposte si rendono opportune alla luce delle nuove progettualità strategiche promosse da MISTER e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, da una parte e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'altra;

CONSIDERATO che tali modifiche sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di MISTER;

CONSIDERATO che la Presidente, informata dell'urgenza, ha indicato la volontà di rilasciare il decreto d'urgenza con prot. n. 0071780/2024 del 1° marzo 2024 al fine di permettere al CNR di partecipare all'Assemblea del 4 marzo, che si è svolta alla presenza del Notaio designato e di approvare le modifiche proposte allo Statuto, così come sopra esposte;

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente dell'Ufficio Contratti e Partnership – Partecipazioni della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, Reg. int. 207/2014 dell'11 marzo 2024, sottoscritta dal Responsabile del procedimento, dal Direttore della Direzione Centrale Gestione delle Risorse, dal Direttore Generale e trasmessa con prot. AMMCNT-CNR n.0087425 del 14 marzo 2024;

VISTE in particolare le motivazioni del predetto decreto da intendersi qui integralmente trascritte;

RITENUTI validi i motivi d'urgenza;

VISTO il verbale del Collegio dei Revisori dei Conti n. 1780 della riunione del 18 marzo 2024;

DELIBERA

1. Di ratificare l'allegato decreto d'urgenza della Presidente prot. n. 0071780/2024 del 1° marzo 2024 recante "MISTER Smart Innovation S.c.r.l., con sede in Bologna - Modifiche statutarie".

LA PRESIDENTE

F.to digitalmente Maria Chiara Carrozza

IL SEGRETARIO

F.to digitalmente Laura Ravazzi

VISTO DIRETTORE GENERALE

F.to digitalmente Giuseppe Colpani

LR



Consiglio Nazionale delle Ricerche

MISTER Smart Innovation S.c.r.l., con sede in Bologna (BO); Modifiche statutarie - assunzione di decreto d'urgenza

LA PRESIDENTE

VISTO il Decreto Legislativo n. 127 in data 4 giugno 2003, recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche";

VISTO il Decreto Legislativo n. 213 in data 31 dicembre 2009, recante "Riordino degli enti di ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165";

VISTO lo Statuto del Consiglio Nazionale delle Ricerche emanato con provvedimento del Presidente n. 93, prot. AMMCNT-CNR n. 0051080 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore in data 1 agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del Consiglio Nazionale delle Ricerche, emanato con provvedimento del Presidente n. 14, prot. AMMCNT-CNR n. 0012030 del 18 febbraio 2019, di cui è stato dato l'avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in data 19 febbraio 2019, sul sito del CNR, entrato in vigore in data 1 marzo 2019;

CONSIDERATO che il CNR ha partecipato alla costituzione della Società Consortile a Responsabilità Limitata denominata "MISTER Smart Innovation S.c.r.l.", precedentemente denominata "Laboratorio di Micro e Submicro Tecnologie abilitanti dell'Emilia-Romagna – MIST E-R", con sede in Bologna, in data 26 giugno 2009. Il CNR partecipa con quota di € 314.973,45 al capitale sociale che attualmente ammonta a € 1.000.000,00 (di cui € 995.500,00 sottoscritto e versato);

CONSIDERATO che in data 15 dicembre 2020, con delibera n. 293/2020, il Consiglio di Amministrazione del CNR ha approvato, la centralizzazione della partecipazione del CNR all'Associazione Cluster Agrifood Nazionale (CL.A.N.) con sede in Roma, con la direttiva di pagamento della quota associativa annuale pari ad € 1.000,00;

CONSIDERATO che MISTER Smart Innovation si offre come partner delle aziende per attività di ricerca industriale, quale specialista nel trasferimento tecnologico al tessuto imprenditoriale;

CONSIDERATO che il Dott. Michele Muccini, Presidente della Società, designato dal CNR, con nota del 16 febbraio 2024 (Allegato 1), ha convocato l'Assemblea Straordinaria dei Soci per il 4 marzo 2024, alle ore 11.00 che prevede all'ordine del giorno la proposta di modifiche allo Statuto;

VISTE le modifiche proposte agli artt. 3, 4, 7, 9, 16, 18, 19, 21, 23 e 25 dello Statuto che in particolare prevedono:

- l'innalzamento da tre a cinque anni la durata in carica dei consiglieri di amministrazione
- la riduzione della rappresentanza del CNR nel consiglio di amministrazione da due ad un membro, al fine di consentire un maggior coinvolgimento nella *governance* dei soci accademici, mantenendo l'equilibrio tra pubblico e privato negli organi di governo della Società senza mutare la natura di società partecipata, ma non controllata dai soci pubblici;
- l'eliminazione dell'obbligo di costituire un Comitato di Indirizzo Strategico il cui contributo è stato considerato non pienamente soddisfacente dal Consiglio di Amministrazione;
- altre proposte di natura non sostanziale che riguardano riformulazioni e precisazioni;

CONSIDERATO che Il Dr. Muccini ha altresì scritto alla Presidente, Prof.ssa Carrozza, una nota nella quale ha esposto le motivazioni che sottendono alle proposte di modifica e che le principali modifiche proposte si rendono opportune alla luce delle nuove progettualità strategiche promosse da MISTER e finanziate dalla Regione Emilia-Romagna, da una parte, e dal Dipartimento per le politiche di coesione e per il sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dall'altra;

CONSIDERATO che tali modifiche sono state approvate dal Consiglio di Amministrazione di MISTER;

CONSIDERATO che l'Assemblea straordinaria convocata per il 4 marzo 2024 non permette di sottoporre in tempo utile l'istruttoria al Consiglio di Amministrazione;

CONSIDERATE le motivazioni per cui occorre procedere con urgenza con la designazione di un componente di espressione CNR nel Comitato Tecnico-Scientifico;

DECRETA

1. in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, punto e) del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, n. 127 recante "Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche", di approvare le modifiche statutarie proposte allo Statuto della Società Consortile a responsabilità limitata MISTER Smart Innovation S.c.r.l., con sede in Bologna (BO), secondo lo schema riportato in allegato;
2. il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica nel Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

LA PRESIDENTE


Maria Chi
01.03.2024 12:01:42 GMT+01:00

Maria
Chiara
Carrozza
01.03.2024
12:01:42
GMT+01:00

STATUTO

della

SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA

“MISTER Smart Innovation”

(“MISTER s.c.r.l.”)

STATUTO

TITOLO I

- ART. 1 – DENOMINAZIONE
- ART. 2 - SEDE
- ART. 3 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI
- ART. 4 – OGGETTO SOCIALE
- ART. 5 – DURATA
- ART. 6 – CAPITALE SOCIALE

TITOLO II

- ART. 7 – SOCI
- ART. 8 – APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI
- ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI
- ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO
- ART. 11 - RECESSO
- ART. 12 – ESCLUSIONE
- ART. 13 – DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE
- ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

TITOLO III

- ART. 15 – MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI
- ART. 16 – MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI
- ART. 17 – ASSEMBLEA DEI SOCI

TITOLO IV

- ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 19 - COMPENSI
- ART. 20 – POTERI E DELEGHE POTERI DEL CONSIGLIO
- ART. 21 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- ART. 22 - RAPPRESENTANZA
- ART. 23 – PRESIDENTE DELLA SOCIETA'
- ART. 24 – DIRETTORE GENERALE

ART. 25 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO: FUNZIONAMENTO E ATTIVITA'

- ART. 25 – RISORSE UMANE

TITOLO V

- ART. 26 – ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI
- ART. 27 – CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

TITOLO VI

- ART. 28 – ESERCIZIO SOCIALE
- ART. 29 - BILANCIO
- ART. 30 - UTILI

TITOLO VII

- ART. 31 – RESPONSABILITA'
- ART. 32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

TITOLO VIII

- ART. 33 – CLAUSOLA ARBITRALE
- ART. 34 - RINVIO

STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – OGGETTO – DURATA-CAPITALE

ART. 1 – DENOMINAZIONE

È costituita, a norma dell'art 2615-ter del Codice Civile una società consortile a responsabilità limitata con la denominazione: "MISTER Smart Innovation", in breve denominata "MISTER S.c.r.l." senza vincoli di rappresentazione grafica, in seguito chiamata semplicemente "Società".

ART. 2 - SEDE

La Società ha sede legale nel Comune di Bologna, all'indirizzo risultante dalla iscrizione eseguita nel registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disposizioni di attuazione del Codice Civile. Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti e soppressi, a norma di legge, nel territorio della Repubblica Italiana, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici, depositi e rappresentanze.

ART. 3 – DOMICILIO E COMUNICAZIONI

I soci, gli Amministratori, l'Organo di controllo, il Revisore, il Direttore Generale e i componenti del Comitato di Indirizzo Strategico hanno l'obbligo di comunicare alla Società, unitamente all'indirizzo di posta elettronica o eventuale PEC, il domicilio rilevante per i rapporti sociali che deve essere acquisito agli atti sociali.

In mancanza dell'indicazione del domicilio, si fa riferimento alla residenza anagrafica.

Le comunicazioni rilevanti per i rapporti sociali possono essere effettuate con lettera raccomandata a ricevuta di ritorno, anche nella forma di PEC o, se non diversamente disposto dallo statuto, con messaggio di posta elettronica o con altro mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento.

Le comunicazioni, per le quali non vi sia prova dell'avvenuta ricezione da parte del destinatario, si considerano validamente effettuate qualora il destinatario dia atto di averle effettivamente ricevute in termini utili.

ART. 4 – OGGETTO SOCIALE

La Società, costituita come Organismo di ricerca, senza perseguire finalità di lucro, ha quale oggetto sociale, anche quale strumento di realizzazione delle finalità istituzionali dei soci pubblici:

la gestione del Laboratorio Regionale a rete finalizzato allo sviluppo delle tecnologie abilitanti per la preparazione e caratterizzazione di materiali e dispositivi innovativi, la valorizzazione dei risultati della ricerca scientifica, lo svolgimento di attività di ricerca industriale, lo sviluppo e trasferimento tecnologico, l'innovazione, l'incubazione di imprese di start up, la disseminazione scientifica e tecnologica e relativi servizi e formazione.

Per realizzare la finalità in oggetto la società può:

mettere a disposizione le proprie competenze, attraverso i normali canali di commercializzazione o attraverso la partecipazione a gare pubbliche;

svolgere attività di formazione di giovani ricercatori, attraverso borse di studio, collaborazioni specialistiche, assegni di ricerca ecc.;

valorizzare i risultati della ricerca ed i brevetti maturati nella propria attività;

svolgere attività di tipo culturale e promozionale quali l'organizzazione di convegni, seminari e corsi di formazione, l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni e fiere nonché la realizzazione di pubblicazioni;

fornire supporto in competenze, strutture e tecnologie ai Ministeri ed altre Istituzioni internazionali, comunitarie e nazionali e regionali;

promuovere, realizzare e gestire iniziative scientifiche e partecipare a progetti nazionali, europei e internazionali;

sviluppare iniziative di valorizzazione e di spin-off dei risultati delle attività di ricerca svolte dalla Società;

Acquisizione know-how o brevetti.

Inoltre, la Società potrà svolgere attività con terzi in tutti i settori previsti dall'oggetto sociale, per il migliore perseguimento delle proprie finalità.

Per realizzare la finalità in oggetto la Società può compiere tutti gli atti e le operazioni comunque utili al miglior perseguimento dell'oggetto sociale, ivi compresa la promozione, costituzione e la partecipazione ad associazioni, anche sotto forma di riunioni temporanee di imprese, a consorzi, società e altri enti con oggetto analogo o simile al proprio, con l'unico limite che ciò non comporti per i soci esposizione a responsabilità ulteriore rispetto a quella assunta con la partecipazione alla Società. E' esclusa l'attività finanziaria nei confronti del pubblico. Le attività poste in essere dalla Società non dovranno in alcun modo porsi in conflitto con le finalità istituzionali dei singoli ordinamenti dei soci.

La Società, per il conseguimento del proprio oggetto, dovrà preferibilmente avvalersi, quando non sarà possibile la gestione interna della attività stessa, del supporto dei soci, secondo gli accordi che verranno appositamente stipulati al fine di regolare i reciproci rapporti.

ART. 5 – DURATA

La durata della società è fissata fino al 31 (trentuno) dicembre 2045 (duemilaquarantacinque) e potrà essere prorogata con delibera assembleare.

In caso di proroga, è riservato ai soci dissenzienti il diritto di recesso ai sensi di Legge.

ART. 6 – CAPITALE SOCIALE

Il capitale sociale è di Euro Euro 1.000.000,00 (unmilione/zero zero) ed è diviso in quote ai sensi di Legge.

Il capitale sociale può essere aumentato, su proposta dell'Organo Amministrativo, con delibera dell'Assemblea dei Soci, la quale fissa di volta in volta le modalità relative. La delibera di aumento del capitale sociale può consentire il conferimento di qualsiasi elemento suscettibile di valutazione economica, compresa la prestazione di opera o di servizi a favore della Società, determinandone le modalità del conferimento; in mancanza di diversa indicazione il conferimento deve essere eseguito in denaro. La polizza o la fideiussione previste dalla legge a garanzia degli obblighi di prestazione d'opera o di servizi possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

La relativa deliberazione deve essere assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale. Le nuove quote, in caso di aumento di capitale, devono essere preventivamente offerte in opzione ai soci, in proporzione alle quote effettivamente possedute. Le quote non sottoscritte da uno o più soci sono offerte alle stesse condizioni agli altri soci. Nel caso in cui esse risultassero ancora non sottoscritte, possono essere offerte a soggetti terzi.

TITOLO II

SOCI - APPORTI – PARTECIPAZIONI

ART. 7 – SOCI

Possono assumere la qualità di socio, tramite sottoscrizione di quote di capitale sociale o acquisto delle stesse da parte dei soci esistenti, i soggetti pubblici e privati che abbiano requisiti idonei a contribuire alla realizzazione dell'oggetto sociale.

La valutazione **dei requisiti di ammissibilità** é rimessa al Consiglio di Amministrazione, che dovrà deliberare, tenuto conto dell'apporto che il nuovo socio potrà fornire per il perseguimento delle finalità sociali. **In caso di valutazione positiva il CdA rimetterà all'Assemblea l'approvazione definitiva.**

I soggetti che intendono acquisire la qualità di socio della Società devono formulare domanda scritta indirizzata al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

La domanda dovrà contenere:

la ragione/denominazione sociale e la sede della società richiedente;

la sottoscrizione del legale rappresentante della società;

la dichiarazione di accettare lo statuto;

ogni eventuale elemento atto a comprovare i requisiti soggettivi e oggettivi dell'aspirante per l'adesione alla società con particolare riferimento alla sussistenza di una specifica e documentata esperienza nei settori di attività di cui all'art. 4 del presente Statuto Sociale.

Il consiglio di amministrazione è tenuto a pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della domanda.

Ciascun socio dovrà prontamente comunicare alla Società le variazioni significative intervenute nei requisiti di ammissione.

ART. 8 – APPORTI E FINANZIAMENTI DEI SOCI

La Società può acquisire dai soci, previo consenso individuale degli stessi, versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza obbligo di rimborso, ovvero stipulare con i soci, sulla base di trattative personalizzate, finanziamenti, con obbligo di rimborso, che si presumono infruttiferi salva diversa determinazione risultante da accordo scritto tra le parti, il tutto con l'osservanza delle norme di legge sulla raccolta del risparmio tra il pubblico.

ART. 9 – TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI

Il socio che intende trasferire, in tutto o in parte, le proprie partecipazioni dovrà prima offrirle, agli altri soci a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, contenente le condizioni della vendita, i quali hanno diritto di acquistarle in proporzione alle partecipazioni già possedute, salvo che l'acquirente sia società controllata o controllante del socio.

Il socio interessato all'acquisto dovrà, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'offerta, confermare con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, indirizzata al cedente e comunicata per conoscenza agli altri soci ed alla società, di voler esercitare la prelazione per la quota di sua spettanza, precisando altresì se intende concorrere all'acquisto della quota cui taluno dei soci abbia rinunciato.

Il socio che non ha comunicato nel termine indicato di voler esercitare la prelazione, è considerato rinunciante.

Qualora, pur comunicando di voler esercitare la prelazione, taluno dei soci dichiara di non essere d'accordo sul prezzo delle partecipazioni, questo sarà stabilito dal Collegio Arbitrale di cui all'art. 35 dello statuto.

I soci che hanno esercitato il diritto di prelazione dovranno pagare il prezzo stabilito entro 90 (novanta) giorni dalla sua determinazione, salvo diverso accordo.

Ove la prelazione non venisse esercitata nei modi e nei tempi sopra indicati, il socio che intendesse cedere la propria partecipazione è libero di offrirla a terzi non soci, purché rientranti tra i soggetti di cui all'art. 7.

Il trasferimento delle partecipazioni ai non soci, esperito quanto sopra previsto in tema di prelazione, è pertanto subordinato, all'applicazione dell'art. 7.

ART. 10 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde per trasferimento della partecipazione, recesso, esclusione, estinzione.

ART. 11 - RECESSO

Il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al trasferimento della sede all'estero, alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società, determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma del Codice Civile.

Il diritto di recesso è disciplinato dall'art. 2473 del Codice Civile.

Gli Enti Pubblici di Ricerca e le Università potranno sempre recedere con un preavviso di 180 giorni.

ART. 12 – ESCLUSIONE

L'esclusione viene deliberata con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale, su proposta dell'Organo Amministrativo, dall'Assemblea dei Soci, nei confronti del socio che abbia cessato l'attività di impresa, sia stato posto in liquidazione, sia stato dichiarato fallito, sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria o che abbia compiuto atti gravemente pregiudizievoli degli interessi delle finalità della Società. Il socio non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

L'esclusione è comunicata al socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, e spiega efficacia da giorno successivo al ricevimento.

ART. 13 – DECISIONI IN MATERIA DI RECESSO ED ESCLUSIONE

Le decisioni prese in materia di esclusione, ed eventualmente di recesso, devono essere comunicate, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla loro assunzione, insieme alle motivazioni, ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC.

ART. 14 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

La Società ha l'obbligo della riservatezza in merito a dati, notizie e informazioni riguardanti l'attività svolta nell'ambito dei progetti di ricerca, potendo eventualmente, in accordo con i soci, o con il terzo che ha commissionato e pagato l'attività, curare la divulgazione di detti dati, notizie ed informazioni, in coerenza con le finalità istituzionali della stessa. Tale obbligo permane anche in caso di uscita del socio dalla compagine sociale. Al soggetto decaduto dalla qualità di socio è inoltre fatto divieto di sfruttare in qualsiasi forma, salvo diverso accordo scritto, le conoscenze proprie dei soci aderenti alla Società e/o di terzi acquisite nello svolgimento delle attività consortili o da queste derivante.

TITOLO III DECISIONI DEI SOCI

ART. 15 – MODALITA' DI ADOZIONE DELLE DECISIONI DEI SOCI

Le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

ART. 16 – MATERIE RIMESSE ALLE DECISIONI DEI SOCI

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla Legge o ai sensi del presente statuto. Sono comunque riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli Amministratori secondo le previsioni di cui all'art.18 dello statuto e la determinazione dei compensi spettanti agli stessi;
- c) la nomina, nei casi previsti dall'art. 2477 del Codice Civile, dell'organo di controllo o del revisore;
- d) la modificazione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) l'approvazione del bilancio annuale preventivo e dei Programmi Annuali;
- h) la nomina del comitato di indirizzo strategico;
- i) l'approvazione dell'ammissione dei nuovi soci ed i relativi requisiti, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni sopra indicate ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione, fermo restando che il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ART. 17 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci di cui all'art. 2479-bis del Codice Civile, è convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia, da uno o più Amministratori o da tanti soci che rappresentino almeno il 30% (trenta per cento) del capitale, mediante lettera raccomandata o telegramma, o posta elettronica con avviso di ricevimento PEC, spediti ai soci rispettivamente al domicilio o agli indirizzi di cui all'art. 3 del presente statuto ed agli Amministratori e Organo di controllo e revisore, se nominati; l'avviso di convocazione deve essere inviato almeno 10 (dieci) giorni prima dell'adunanza, deve contenere il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare; nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione nel caso in cui, in prima convocazione, l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione, ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dai destinatari.

L'Assemblea sarà valida anche se non convocata in conformità alle precedenti disposizioni, purché alla relativa deliberazione partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori, organo di

controllo e revisore, se nominati, siano presenti o informati della riunione e del suo oggetto e nessuno si opponga alla trattazione dell'argomento.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea anche da non soci mediante delega scritta, materializzata anche per posta elettronica (fatto salvo l'obbligo di esibire l'originale nei sette giorni successivi), e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall'articolo 2478, primo comma, numero 2) del Codice Civile.

L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera - salvo diverse disposizioni inderogabili di legge e salvo quanto disposto dall'articolo 6 dello statuto - a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del Codice Civile, con il voto favorevole dei soci che rappresentano più della metà del capitale sociale.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, da altra persona designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario designato nello stesso modo, salvo il caso in cui il verbale è redatto da notaio.

Il presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale deve essere redatto senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito o di pubblicazione.

In caso di trasferimento della partecipazione in prossimità dell'Assemblea, il cessionario ha diritto di voto per la quota acquistata, se al momento dell'apertura dell'Assemblea il relativo trasferimento risulti regolarmente iscritto nel libro dei soci.

L'Assemblea può essere tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

TITOLO IV AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ

ART. 18 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri nominati dall'Assemblea su indicazione dei soci, di cui ~~almeno due devono~~ **uno** deve essere di espressione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

I consiglieri durano in carica sino ad un massimo di ~~tre~~ **cinque** esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio sociale vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dall'Organo di controllo, se presente; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea dei soci.

Se per qualsiasi motivo cessa dalla carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, tutti gli amministratori decadono e deve essere senza indugio promossa la decisione dei soci per l'integrale sostituzione dell'organo amministrativo.

Il Consiglio di Amministrazione elegge come Presidente il membro indicato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche; il Consiglio altresì può eleggere uno o più Vice Presidenti, a cui eventualmente

delegare alcune funzioni e può nominare un segretario, scelto anche tra persone estranee al Consiglio stesso.

ART. 19 - COMPENSI

Ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Con decisione dei soci è inoltre possibile assegnare loro un'indennità. ~~annuale.~~

ART. 20 – POTERI E DELEGHE POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, ad eccezione soltanto di quanto in forza della legge o del presente statuto sia riservato alla decisione dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente.

Il Comitato esecutivo ovvero l'Amministratore o gli Amministratori Delegati potranno compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno dalla delega conferita dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega ovvero impartire direttive vincolanti.

ART. 21 – DECISIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono adottate con metodo collegiale o mediante consultazione scritta.

Nel caso di decisione collegiale il Consiglio si riunisce presso la sede sociale o in qualsiasi altro luogo, in Italia, ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno oppure ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ai Consiglieri e all'Organo di controllo e revisione legale dei conti, se nominati, a mezzo lettera raccomandata, PEC, telegramma, ~~telefax~~ o messaggio di posta elettronica inviati al loro domicilio ~~o al numero di fax~~ o all'indirizzo di posta elettronica, se notificati alla società, almeno 5 (cinque) giorni prima della adunanza.

L'avviso dovrà indicare la data, l'ora ed il luogo della riunione, e gli argomenti da trattare.

Nei casi di urgenza, a giudizio insindacabile del Presidente del Consiglio di Amministrazione, il termine potrà essere ridotto ad un giorno e l'avviso sarà spedito per ~~telegramma o inviato per telefax~~ ~~e~~ messaggio di posta elettronica.

La riunione collegiale è validamente costituita purché sia presente almeno la maggioranza assoluta dei Consiglieri. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti. L'Assemblea può fissare alcune tematiche sulle quali il Consiglio di Amministrazione deve assumere le deliberazioni a maggioranza qualificata di due terzi dei componenti del Collegio stesso.

In caso di parità di voti e conseguente impossibilità di adottare una decisione su uno o più degli argomenti all'ordine del giorno, prevarrà il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il relativo verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che potrà essere anche estraneo al Consiglio.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per tele-videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere esattamente identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati nonché visionare e ricevere documentazione e poterne trasmettere. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 15 (quindici) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

ART. 22 - RAPPRESENTANZA

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta:

- al Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente;

- agli Amministratori Delegati e al Direttore Generale, se nominati, nei limiti della delega.

La rappresentanza della Società spetta ai Procuratori, nominati per determinati atti o categorie di atti dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23 – PRESIDENTE DELLA SOCIETA'

Il Presidente della Società:

- a) può rilasciare mandati a procuratori ed avvocati;

- b) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci;

- c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

- d) adotta provvedimenti di urgenza, sottoponendoli poi per la ratifica al Consiglio di Amministrazione che egli convocherà senza indugio;

- e) provvede all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea dei Soci;

- f) può operare sui conti correnti della società, anche a mezzo remote banking, per tutto ciò che riguarda l'ordinaria amministrazione compresi l'apertura e chiusura di rapporti bancari;

- g) esercita tutte le funzioni che gli sono demandate dall'Assemblea o dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24 – DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale della Società, se nominato, svolge i compiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione ne determina i compiti, il trattamento economico e la durata in carica.

Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle Assemblee dei Soci e, se invitato, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 25 – COMITATO DI INDIRIZZO STRATEGICO: FUNZIONAMENTO E ATTIVITA'

Il Comitato di Indirizzo Strategico ha un ruolo consultivo e propositivo nei confronti del Consiglio di Amministrazione della Società ed è composto da membri nominati dall'Assemblea fra esperti del settore. La sua competenza verrà determinata dall'Assemblea dei Soci tenuto conto delle aree di attività della Società, sentito il Consiglio di Amministrazione. I componenti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Alle riunioni del Comitato partecipa il Presidente della Società senza diritto di voto. Il Comitato elegge tra i suoi membri il Presidente del Comitato.

Il Comitato delibera con la maggioranza dei componenti. Il Comitato è convocato a cura del suo Presidente anche a mezzo posta elettronica sette giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero su richiesta di un terzo dei componenti. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, ora e luogo della riunione, nonché dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può avvenire anche due giorni prima della riunione. Nell'avviso devono essere espressamente indicate le motivazioni di urgenza.

Il Comitato ha funzione consultiva e propositiva sulle scelte strategiche e programmatiche e sulle attività di carattere tecnico-scientifico della Società.

ART. 25 - RISORSE UMANE

Per il raggiungimento delle proprie finalità, la Società si avvale del lavoro prestato dal seguente personale:

- ove possibile, di personale messo a disposizione dai soci, nelle quantità e con le modalità previsti dagli accordi tra la Società ed i singoli soci;

- di personale acquisito dalla Società mediante contratti stipulati secondo le modalità di legge e con motivato provvedimento del Consiglio di Amministrazione, all'interno di una griglia di figure professionali deliberati dal Consiglio stesso. I rapporti di lavoro del personale dipendente della Società sono regolati dalla disciplina dell'impiego privato.

In caso di scioglimento, i soci sono esclusi da qualsiasi obbligazione di assunzione del personale dipendente o assegnato alla Società, compreso il personale di formazione.

TITOLO V CONTROLLI

ART. 26 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Società, con decisione dei soci, può:

- attribuire, congiuntamente, sia la funzione di controllo di gestione, sia quella di revisione legale dei conti ad un Organo di controllo che può essere alternativamente, un Sindaco Unico, un Collegio Sindacale, un Revisore legale o una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o tutti i membri del Collegio Sindacale devono essere Revisori legali iscritti nell'apposito registro;

- attribuire unicamente la funzione di controllo di gestione ad un Sindaco Unico o ad un Collegio Sindacale, ed attribuire unicamente la funzione di Revisore legale dei conti ad un Revisore legale o ad una Società di revisione; in tale ipotesi il Sindaco Unico o almeno un membro effettivo e uno supplente del Collegio Sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina dell'Organo di controllo o del Revisore legale è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 2477. In tutti i casi in cui si procede alla nomina, all'Organo di controllo anche monocratico si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2397 e ss. del c.c.

Il Collegio Sindacale si compone di cinque membri, di cui tre effettivi e due supplenti. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai soci con la decisione di nomina del Collegio stesso ed in caso di sua cessazione la Presidenza è assunta, sino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

I componenti dell'Organo di controllo restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico e sono rieleggibili.

La retribuzione dell'Organo di controllo e dell'Organo di revisione legale dei conti è determinata dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

ART. 27 – CONTROLLO INDIVIDUALE DEL SOCIO

In ogni caso i soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli Amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

TITOLO VI ESERCIZIO SOCIALE – BILANCIO - UTILI

ART. 28 – ESERCIZIO SOCIALE

L' esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

ART. 29 - BILANCIO

Il bilancio è redatto con l'osservanza delle norme di legge, presentato ai soci entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure, ove la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e quando lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società, entro 180 (centottanta) giorni dalla sopradetta chiusura; in questi casi gli Amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2423 del Codice Civile le ragioni della dilazione.

ART. 30 - UTILI

Accertato l'utile netto, esso viene ripartito nel modo seguente: il 5% (cinque per cento) è destinato alla riserva ordinaria fino a che essa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, oppure, se la riserva è discesa al di sotto di questo importo, fino alla reintegrazione della stessa; il rimanente verrà

utilizzato in conformità alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, esclusa in ogni caso la distribuzione ai soci, tassativamente vietata, salvo in caso di scioglimento della società e fatto salvo quanto previsto dall'art. 2473 c.c. in caso di recesso di uno o più soci.

TITOLO VII RESPONSABILITA' - SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

ART. 31 – RESPONSABILITA'

Per le obbligazioni assunte dalla Società risponde soltanto la Società che ha personalità giuridica autonoma. In nessun caso gli Enti partecipanti potranno essere gravati da responsabilità patrimoniale per le obbligazioni assunte dalla Società per perdite di gestione o derivanti da patti che richiedono versamento di contributi in denaro o di qualsiasi altra natura.

ART. 32 – SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Verificata ed accertata nei modi di legge una causa di scioglimento della Società, l'Assemblea verrà convocata per le necessarie deliberazioni e delibera con il voto favorevole dei soci che rappresentino più della metà del capitale.

E' di competenza dell'Assemblea, a norma dell'art. 2487 del Codice Civile:

- a) la determinazione del numero dei liquidatori e delle regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;
- c) la determinazione dei criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- d) la determinazione dei poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione dell'azienda sociale, di rami di essa, ovvero anche di singoli beni o diritto, o blocchi di essi;
- e) la determinazione degli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI

ART. 33 – CLAUSOLA ARBITRALE

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori, organo di controllo e revisore legale (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Bologna. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il Presidente. Nel caso di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del Presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale.

Il collegio arbitrale deciderà a maggioranza entro 90 (novanta) giorni dalla costituzione, in modo irrevocabilmente vincolativo per le parti, in via rituale secondo diritto. Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carica o le eventuali modalità di ripartizione del costo dell'arbitrato. Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero.

Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

ART. 34 - RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali in materia.